

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del
diploma cantonale di

Istruttore cinofilo

Stato al 12 marzo 2019

Regolamento

concernente gli esami
per l'ottenimento del diploma cantonale di
Istruttore cinofilo

Revisione del 8 marzo 2019

In base agli articoli:

- 30, 31 e 32 della Legge Federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,
- 16, 17, 19, 20 e 21 della Legge Cantonale sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 10 febbraio 1998,
- 69, 75, 76, 92 e 93 del Regolamento sulla formazione professionale e continua del 1° luglio 2014 e successive modificazioni.
- 2,3 e 4 delle Direttive concernenti il corso d'istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione del 15 aprile 2010.
- 203 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Il Centro professionale sociosanitario medico-tecnico Locarno (CPS-MT), in collaborazione con l'Ufficio del Veterinario Cantonale (UVC) e la federazione cinofila ticinese (FCT) organizza gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di istruttore cinofilo.

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Organo responsabile

Gli esami sono organizzati dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Locarno in collaborazione con l'Ufficio del Veterinario Cantonale (UVC) e la federazione cinofila ticinese (FCT) per le materie di sua competenza.

Art. 2 Scopo degli esami

Gli esami hanno lo scopo di misurare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nel settore dell'istruzione cinofila. Le competenze oggetto di certificazione si deducono dal programma di formazione e dal profilo di qualificazione, che è parte integrante del presente regolamento.

Capitolo secondo Responsabilità e Commissione d'esame

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

¹ L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri incaricati dalla Divisione della Formazione Professionale (DFP) che designa pure il presidente.

² La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione. I membri sono scelti tra persone competenti nella professione e i docenti dei corsi.

³ Un membro della commissione è anche membro del comitato della FCT.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

¹ La Commissione d'esame:

- a) emana le modalità d'attuazione del regolamento d'esame;
- b) fissa la data e il luogo d'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza lo stesso;
- e) nomina e impegna i periti;
- f) decide sull'ammissione all'esame, in particolare le ammissioni su dossier;
- g) decide sul rilascio del diploma;
- h) tratta le domande e i ricorsi;
- i) gestisce la contabilità e la corrispondenza.

² La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla Segreteria del corso.

La Commissione esaminatrice può ricorrere a consulenze esterne.

Art. 5 Vigilanza degli esami

¹ Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza del Cantone e non sono pubblici. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

² La Divisione della Formazione Professionale (DFP) è convocata per tempo agli esami e riceve la relativa documentazione.

Capitolo terzo Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

Art. 6 Pubblicazione

¹ Il bando d'esame è pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi prima del suo inizio.

² La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) il luogo.

Art. 7 Iscrizione

¹ Coloro che hanno frequentato il corso di formazione hanno diritto ad iscriversi all'esame.

² Coloro che non hanno frequentato il corso possono a loro volta iscriversi nei termini fissati allegando il proprio dossier (curriculum) che comprende almeno:

- a) un riepilogo della formazione compiuta e della pratica professionale svolta nel settore dell'istruzione cinofila;
- b) le copie dei titoli e dei certificati ottenuti;
- c) un curriculum vitae.

Per i partecipanti al corso fa stato la documentazione fornita al momento dell'iscrizione allo stesso.

Art. 8 Ammissione agli esami

¹ Sono ammessi all'esame per l'ottenimento del diploma cantonale i candidati che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) età minima di 18 anni;
- b) hanno assolto la scolarità obbligatoria;
- c) hanno frequentato regolarmente i moduli del corso di preparazione;
- d) dimostrano di avere sufficienti nozioni della lingua italiana;
- e) chi non soddisfa i punti b) e c) deve dimostrare una formazione equivalente.

Art. 9 Accettazione dell'iscrizione

¹ Il candidato che adempie a tutte le norme precisate negli articoli 7 ed 8 e onora nei termini fissati la tassa di iscrizione è ammesso all'esame e ne riceve comunicazione scritta.

² Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

Art. 10 Tasse d'esame

¹ Le tasse d'esame e i termini di pagamento sono decisi dalla Commissione d'esame.

² Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa.

Capitolo quarto Organizzazione dell'esame

Art. 11 Convocazione

Il programma della sessione di esami è comunicato all'esaminando almeno dieci giorni prima della data assegnata.

Art. 12 Ritiro del candidato prima dell'esame

La tassa verrà rimborsata unicamente nel caso in cui il candidato dovesse ritirarsi dall'esame per motivi di forza maggiore: malattia (presentando un certificato medico), infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o protezione civile.

Art. 13 Ritiro del candidato durante l'esame

Se per motivi gravi (art. 12) un candidato non può portare a termine un esame iniziato, può chiedere di concludere o ripetere l'esame in un secondo momento. La decisione in merito spetta alla Commissione.

Art. 14 Esclusione dall'esame

¹ Sono esclusi dagli esami quei candidati che:

- a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare gli esaminatori;
- c) violano le prescrizioni stabilite nell'OPAn o usano metodi coercitivi durante l'esame.

² In caso di esclusione la tassa d'esame non sarà rimborsata.

Art. 15 Sorveglianza degli esami, periti

¹ Almeno due esaminatori conducono gli esami; esprimono la loro valutazione e uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni.

² Gli esaminatori sono ricusabili nei casi di stretta parentela o se vi sono vincoli tali da poter compromettere il regolare svolgimento della procedura di qualificazione. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

Capitolo quinto Svolgimento dell'esame

Art. 16 Esame: contenuti

Gli esami vertono sugli elementi dei diversi moduli del corso.

¹ Moduli Corso Teorico

- Mod. 1 e 7: Insegnare ad un gruppo di persone
- Mod. 2 e 6: Costruire esercizi semplici e esercizi complessi
- Mod. 3 e 10: Prevenire gli incidenti, igiene e pronto soccorso
- Mod. 4: Legislazione
- Mod. 5 e 9: Interpretare i comportamenti del cane
- Mod. 8: Amministrare le lezioni

² Moduli Corso Pratico:

- Mod. P1e P2: Costruire esercizi semplici e esercizi complessi
Mod. P3: Interpretare i comportamenti del cane
Mod. P4: Istruire i cuccioli
Mod. P5: Gestire un cane

³Lavoro di Approfondimento (LA)

Art. 17 Modalità di svolgimento dell'esame

¹ Esame teorico

È previsto un esame scritto della durata massima di 2 ore al termine della formazione sui contenuti dei moduli del corso teorico (1-10).

² Esame pratico I

È previsto un esame scritto della durata massima di 1 ora al termine della formazione sui contenuti dei moduli del corso pratico P3 e P4.

³ Esame pratico II

È previsto un esame pratico della durata di almeno 45 minuti (massimo 1 ora) al termine della formazione sui contenuti dei moduli del corso pratico P1 e P2 e dei moduli 1 e 7 del corso teorico.

⁴ Esame pratico III

È previsto un esame pratico della durata di 30 minuti al termine della formazione sui contenuti del modulo del corso pratico P5.

⁵ Lavoro di approfondimento

Presentazione, discussione e accettazione del Lavoro di Approfondimento.

Capitolo sesto Valutazione dell'esame

Art. 18 Criteri di valutazione

¹ La Commissione dà il suo giudizio basandosi sulla valutazione fatta dai periti, condivisa e sottoposta alla commissione d'esame degli esami teorici e pratici e del Lavoro di Approfondimento.

² La scala di valutazione tiene conto degli aspetti conoscitivi, operativi e tecnici.

Art. 19 Attribuzione delle note

La Commissione esaminatrice si riunisce dopo gli esami: l'esito degli esami di ogni candidato viene comunicato in seguito alla riunione di valutazione.

¹ Il candidato riceve una nota per l'esame teorico, una per ogni esame pratico da I a III e una per il lavoro di approfondimento individuale.

² La nota complessiva è la media dei singoli esami e del lavoro di approfondimento.

Art. 20 Valore delle note

¹ Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di punti decimali.

² Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

³ Le note degli esami pratici hanno un valore doppio.

Capitolo settimo Superamento o ripetizione dell'esame

Art. 21 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se contemporaneamente:

- a) La nota complessiva calcolata come media delle note d'esame raggiunge almeno il 4, considerando la ponderazione doppia degli esami pratici.
- b) La nota dell'esame pratico II (contenuti dei moduli P1, P2, moduli 1 e 7) è superiore o uguale a 4.
- c) La nota dell'esame pratico III (contenuti del modulo P5) è superiore o uguale a 4.

Art. 22 Ripetizione dell'esame

¹ Chi non ha superato l'esame può presentarsi ad un secondo esame nella successiva sessione d'esame; chi non supera anche il secondo esame può ripresentarsi per la terza ed ultima volta ad una nuova sessione.

² Il secondo e il terzo esame riguardano solo le prove non superate durante gli esami precedenti.

Capitolo ottavo Diploma cantonale di istruttore cinofilo

Art. 23 Diploma cantonale Istruttore cinofilo

¹ Chi supera l'esame ottiene il diploma cantonale di Istruttore cinofilo.

² Il titolare del diploma ha il diritto di valersi del titolo cantonale di Istruttore cinofilo e farne uso pubblico. I nominativi dei diplomati vengono pubblicati sul Foglio Ufficiale Cantonale.

Art. 24 Diritto di ricorso

¹ Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo alla Commissione d'esame entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere osservazioni ed esplicite richieste del ricorrente.

² Contro la decisione relativa al reclamo della Commissione d'esame è data facoltà di ricorso presso la DFP entro 15 giorni dalla notifica della decisione concernente il reclamo.

³ Contro la decisione della DFP è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

⁴ Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Capitolo nono Disposizioni finali

Art. 25 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Istruttore cinofilo entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino.

Capitolo decimo **Emanazione**

Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,
con Risoluzione no. XXXXdelXXXX del gg mese 2019

Bellinzona, data

Il Consigliere di Stato direttore

Il direttore della Divisione
della formazione professionale

Manuele Bertoli

Paolo Colombo